



Sede legale: Via Mario Bracci, 16 Siena

CF. 92065820521

STATUTO

PROFONDI RESPIRI - APS

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

- 1) L'Associazione denominata Profondi Respiri Onlus assume la denominazione "Profondi Respiri-APS" (associazione di promozione sociale), da ora in avanti denominata "Associazione", ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche.
- 2) La sede legale dell'Associazione è nel Comune di Siena (attualmente in via Mario Bracci, 16), peraltro potrà istituire sedi, uffici, rappresentanze su tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale è atto di ordinaria amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

- 1) L'Associazione, apolitica e con struttura democratica, non ha scopo di lucro e il suo fine ultimo è quello di sostenere le persone colpite ed emotivamente toccate dalle Patologie Rare del Polmone, con particolare riferimento alle forme di fibrosi polmonare, promuovendo ogni iniziativa utile a migliorare la loro qualità di vita.
- 2) Essa persegue le finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale mediante il supporto e lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, previste dal dispositivo dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e precisate dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27/12/2018, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3) Per concretizzare le attività di interesse generale, l'Associazione promuove tutta una serie di attività specifiche, qui indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo. Essa:

a) partecipa all'acquisto di attrezzature ospedaliere e/o attrezzature in genere, necessarie per la cura delle persone toccate dalle patologie polmonari;

b) organizza e finanzia specifici progetti e premi di ricerca sulle malattie polmonari rare;

c) stipula accordi con industrie farmaceutiche e altri enti che possano favorire la ricerca su farmaci o altri tipi di terapie o supporti per le malattie rare;

d) promuove interventi di sostegno economico ai malati che ne facciano richiesta per mancanza di adeguati mezzi di sostentamento o per difficoltà economiche sopravvenute;

e) promuove azioni per la formazione di personale medico o delle professioni sanitarie specializzato nell'ambito delle patologie rare del polmone;

f) offre un servizio, anche in concordanza con altre Associazioni e con il Centro di Ascolto della Regione Toscana, di supporto psicologico;

g) promuove azioni tese a pubblicizzare e realizzare progetti di riabilitazione respiratoria;

h) sensibilizza sull'importanza umana e civile del dono degli organi, sulla appropriatezza del trapianto di polmone e sulla pericolosa relazione delle malattie respiratorie rare con l'ambiente e lo stile di vita (in particolare l'esposizione al fumo delle sigarette e l'esposizione ambientale o professionale a sostanze tossiche);

- i) promuove in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo o di intrattenimento, atte a raccogliere fondi da impiegare per il raggiungimento dei fini associativi;
 - l) promuove o favorisce momenti di incontro per lo scambio di esperienze, richieste, corrispondenza, attraverso pubblicazioni, applicazioni e siti internet, facendo pubblicità e propaganda in ogni forma utile al conseguimento degli scopi dell'associazione;
 - m) partecipa alla messa a punto di percorsi per la presa in carico dei pazienti con malattie rare del polmone, con particolare attenzione alle forme con fibrosi polmonare ed al trapianto di polmone; collabora alla costruzione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA); supporta la presa in carico dei pazienti presso i centri esperti (Centri di Riferimento) anche a distanza, con particolare riferimento a quello dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese; informa i soci sui percorsi sviluppati a livello regionale e sui Centri di riferimento per le malattie rare polmonari, in particolare relativamente alla Regione Toscana;
 - n) organizza convegni e incontri specifici sui diritti esigibili, e fornisce un supporto, anche in collaborazione con altri Enti istituzionali e associativi, per indirizzare i pazienti alla miglior presa in carico;
 - o) sostiene attivamente le azioni del governo regionale e nazionale per leggi specifiche e di maggior tutela per le persone con malattia polmonare rara e spinge per l'inserimento delle rappresentanze dei pazienti negli organi decisori a livello regionale e nazionale sulle malattie polmonari rare.
- 4) L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 5) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
- 6) L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Numero e ammissione degli associati)

- 1) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 2) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono lo scopo e le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3) Ci sono 4 categorie di soci:
 - a) ordinari, sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

- b) sostenitori, sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - c) volontari, sono persone che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;
 - d) benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;
 - e) privilegiati: sono i malati che, in particolari situazioni, potranno fruire di iscrizione gratuita che dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo, previa proposta motivata per iscritto da almeno due soci.
- 4) Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 5) Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 6) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
- 7) Qualora la domanda di ammissione non venga accolta dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 8) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

- 1) Gli associati hanno il diritto di:
- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b) votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - c) esaminare i libri sociali;
 - d) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - e) frequentare i locali dell'Associazione;
 - f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - h) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, di cui al co 4 dell'articolo 18;
 - i) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
- 2) Gli associati hanno l'obbligo di:
- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

- 1) La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 2) L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
- 3) Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
- 4) L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dalla stessa mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e ricorrere, entro 30 giorni, all'Assemblea che prenderà la decisione definitiva con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- 5) I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
- 6) Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- 7) Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

- 1) Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo (nominato unicamente al ricorrere dei requisiti di legge).
- 2) Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.
- 2) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 3) La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, utilizzando qualsiasi mezzo atto a far pervenire l'informazione ai soci, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 4) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza (posta ordinaria) e attraverso i mezzi di comunicazione elettronici e/o applicazioni Internet (mail, teleconferenza, ecc.).
- 5) Ciascun associato ha un voto.
- 6) Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
- 7) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - c) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - d) delibera l'importo della quota associativa annuale;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle domande di ammissione non accolte, se impugnate, e/o sulle esclusioni deliberate dal Consiglio Direttivo e impugnate dal socio;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) delibera lo scioglimento;
 - l) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

- 8) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
- 9) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea può svolgersi anche in tele conferenza, attraverso mezzi di comunicazione elettronici e/o applicazioni Internet, purché indicati nell'avviso di convocazione.
- 10) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
- 11) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 12) L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto con la presenza di almeno 2/3 dei soci e con deliberazione approvata a maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione con la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 13) L'Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio necessita del voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno 10 giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso dell'ultima convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 2) Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- a) amministrare l'Associazione;
 - b) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - d) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, sottoporli all'approvazione dell'Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - g) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- l) nominare al proprio interno un Tesoriere e un Vice-Presidente.
- 3) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
- 4) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 5) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 6) Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche telematicamente, previa convocazione specifica da parte del Presidente, con piattaforme che consentano l'identificazione della persona collegata.
- 7) Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno 3 giorni prima della data stabilita, attraverso una comunicazione telematica. In casi di particolare urgenza è possibile dare un preavviso di sole 24 ore, motivando l'urgenza. È altresì possibile l'utilizzo della delibera ad circolandum (cioè trasmessa via mail ai consiglieri che rispondono con lo stesso mezzo a stretto giro di posta), per motivate indifferibili urgenze, da ratificare alla prima riunione ordinaria del Direttivo.
- 8) In caso di dimissioni anche di un solo membro il Consiglio Direttivo decadrà immediatamente e dovrà essere rieletto entro un mese, ma dovrà nel frattempo svolgere la gestione ordinaria dell'Associazione.
- 9) Nel caso in cui decadano sia il Presidente che il Vice-presidente le funzioni del Consiglio Direttivo saranno demandate al membro più anziano fino alla elezione del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea.
- 10) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

- 1) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2) Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 3) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio.
- 4) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

5) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

- 1) L'Organo di Controllo, monocratico, è nominato unicamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 2) Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

- 1) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione nominerà un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

- 1) Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

- 1) Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

1) L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

- 1) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale; l'esercizio ha decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
- 2) Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
- 3) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17

(Libri)

- 1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora nominato).

2) Gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi preso la sede legale dell'Associazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo oppure mediante la via informatica, inviando una richiesta scritta a mezzo mail al Consiglio Direttivo, che deve rispondere entro 10 giorni.

3) I libri sociali possono essere tenuti anche in archivio telematico, con stampa e firma solo annuali.

ART. 18

(Volontari)

1) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4) Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

5) Gli associati che prestano servizio di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

6) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1) In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da

quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Disposizioni finali)

1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 22

(Disposizioni transitorie)

1) In attesa dell'istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), previsto dal Codice del Terzo Settore, e fino al termine di cui all'art. 104, co. 2 dello stesso Codice, l'Associazione è soggetta alle disposizioni del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e rimane iscritta all'Anagrafe delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

2) Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 460/1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, co. 2 del Codice del Terzo Settore. In particolare, l'associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, co. 1, del D. Lgs. n. 460/1997 e può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di "PROFONDI RESPIRI ONLUS" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico; a decorrere dal termine di cui all'art. 104, co. 2 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione assumerà la denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto;

c) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, co. 2 del Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3) Alla luce della prescrizione dell'art. 15, co. 1 del presente Statuto, il Bilancio d'esercizio annuale 01/07/2020-30/06/2021 viene prorogato sino al 31/12/2021.